



Proposta di legge n.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

Di iniziativa dei Consiglieri:

L. C.

Pier Paolo Tognocchi

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

Visto l'articolo 4, comma 1. lettera z) dello Statuto:

Vista la legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l'articolo 11, comma 1;

Considerato quanto segue:

- 1. A seguito delle segnalazioni delle Organizzazioni professionali agricole e di alcuni Ordini professionali, si è palesata la necessità di una revisione della normativa regionale in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai gestori, con particolare riferimento alle aziende agricole, poiché a causa delle difficoltà economiche del settore, determinate in gran parte dalla attuale crisi economica, gli adempimenti attualmente previsti risultano eccessivamente onerosi, con il rischio di dismissione dei relativi bacini di accumulo che costituiscono invece patrimonio di interesse comune;
- 2. Nelle more della suddetta revisione normativa, si rende pertanto necessario prorogare al 31 marzo 2014 il termine entro cui presentare la denuncia di esistenza. la domanda di regolarizzazione e/o la domanda di autorizzazione in sanatoria di cui alla l.r. 64/2009.
- 3. Data la scadenza del termine di cui all'articolo 11 della l.r. 64/2009 occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa concernente le modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

La modifica che si vuole introdurre alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), riguarda l'articolo 11, comma 1 contenente il termine entro cui deve essere presentata alla provincia competente la denuncia di esistenza degli invasi in essere o in corso di realizzazione nonchè le domande di regolarizzazione e sanatoria degli invasi (per il combinato disposto con i commi 6 e 7).

A seguito delle segnalazioni da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole e di alcuni Ordini professionali, si ritiene che si debba procedere quanto prima ad una revisione della normativa regionale in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai gestori, con particolare riferimento alle aziende agricole, poiché a causa delle difficoltà economiche del settore, determinate dalla attuale crisi economica, gli adempimenti attualmente previsti risultano eccessivamente onerosi, con il rischio di dismissione dei relativi bacini di accumulo che costituiscono invece patrimonio di interesse comune.

Considerato che il suddetto termine è in imminente scadenza (31 marzo 2013) è dunque necessario procedere al suo differimento, nelle more della predetta revisione normativa.

Oltre a ciò si aggiunga che il superamento del termine attualmente previsto comporterebbe la necessaria applicazione, da parte della Provincia, delle sanzioni previste dall'articolo 13 comma 1 della I.r. 64/2009, sia nei casi di mancata presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini, con ulteriore aggravio economico per gli utenti.

Per quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario ed opportuno prorogare al 31 marzo 2014 i termini entro cui presentare la denuncia di esistenza e le eventuali domande di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 11 della l.r. 64/2009.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

(titolo della pdl)

(articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

Relazione tecnico-finanziaria

1)	Tipologia della proposta di legge
Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:	
a)	determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in
b)	ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di
c)	tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
d)	varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)
	* * * *
2)	Oneri previsti
La	pdl non prevede oneri economico finanziari.
_	spesa annua a regime: assente

oneri di gestione: assenti

* * * *

3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

La pdl non comporta costi.

Per i consiglieri proponenti:

(primo firmatario)